



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE AMBIENTE E QUALITÀ
SERVIZIO RISORSE E TUTELA AMBIENTALE

Ord. n. 158 R.O.

IL DIRIGENTE

ESAMINATO:

Lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Avellino;

CONSIDERATO:

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

VERIFICATO:

Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTI GLI ARTICOLI:

- 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- 1,16,17,18,19,20,29,30, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo codice delle strade) e successive modificazioni;
- 892,894,895,896, del Codice Civile;

RILEVATA: L'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

SENTITO: Il Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

TUTTI: PERSONE FISICHE, PERSONE GIURUDICHE, ENTI PUBBLICI o Associazioni con o senza finalità di lucro, proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Avellino, dovranno provvedere a:

- **POTARE** regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strade confinanti;
- **TAGLIARE** i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- **RIMUOVERE** immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **ADOTTARE** comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.**

Controlli sul rispetto della presente ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale, dalla Polizia Provinciale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio, e relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 29 del codice della strada per una somma compresa tra € 155,00 e € 624,00, ovvero € 155,00.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune di Avellino, all'Albo Pretorio Comunale e affissione a mezzo manifesto su tutto il territorio comunale.

RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESÌ

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Avellino, lì 24/04/2012

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Francesco Tizzani